

COMUNE DI PADOVA

SETTORE VERDE, PARCHI E AGRICOLTURA URBANA

Via N. Tommaseo, 60
35131 – Padova
Cod. Fisc. 00644060287

LETTERA D'ORDINE N. 57/19/2023

(artt. 35 e 40 Regolamento Comunale dei Contratti)

CODICE OPERA: LLPP VER 2021/108

CUP: H97H21000800001

CIG: 946635399D

Il sottoscritto dott. Ciro Degl'Innocenti, Dirigente del Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova,

vista l'offerta presentata con procedura MEPA in data 04/11/2022, ordina alla ditta:

S.O.S. Bonifiche srl, con sede a Padova in via San Crispino n. 12 - Cod. fiscale 01543200289 / P. IVA 01543200289,

di eseguire l'intervento denominato:

“NGEU LLPP VER 2021/108 - PNRR_M5C2I2.1_rig.urbana - H97H21000800001 - Riqualficazione ed ampliamento parco Iris - primo stralcio. Indagine magnetometrica superficiale del suolo.” per l'importo di € 11.900,76 (oneri per sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22% pari a complessivi € 14.518,93;

finanziati sul Capitolo n. 22800080 del Bilancio di Previsione 2022 (imp. n. 2022001650200) impegnati con determinazione n. 2022/19/0169 del 17/11/2022, esecutiva il 18/11/2022, alle condizioni di cui al Foglio Condizioni Esecutive retrostampato, della determina di affidamento e del Regolamento comunale dei contratti che la ditta accetta, senza riserva alcuna, e se del caso dopo aver preso visione del luogo dell'intervento nonché degli eventuali elaborati di progetto e aver sentito la direzione lavori direzione dell'esecuzione del contratto.

La durata del servizio è fissata in 60 giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di consegna. Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse di quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione a servizio concluso e dichiarato regolarmente eseguito.

Imposta di bollo assolta virtualmente ai sensi delle risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013.

Il Dirigente
Dott. Ciro Degl'Innocenti
firmato digitalmente

AVVERTENZE: il codice di fatturazione elettronica, per il SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA del Comune di Padova è **NB15N4** con e-mail legata al Servizio di fatturazione:

verde@pec.comune.padova.it

CITARE IN OGNI DOCUMENTO FISCALE NUMERO DELLA LETTERA D'ORDINE, CIG / CUP.

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

Art. 1) – La ditta si impegna a eseguire a regola d'arte il servizio di cui al presente atto alle condizioni di seguito riportate e a quelle degli elaborati progettuali (foglio condizioni prestazionali) – che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati.

Art. 2) – I prezzi unitari sono comprensivi di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria. L'I.V.A., invece, sarà a carico dell'Amministrazione.

Art. 3) – L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, tutte le varianti che riterrà necessarie e che non comportino una variazione del prezzo superiore al 20%.

Art. 4) – La Ditta si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro.

Art. 5) – Il servizio dovrà essere concluso entro i termini stabiliti nella lettera d'ordine ovvero negli allegati disciplinare tecnico / prestazionale. La **penale** viene fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto per ogni giorno di ritardo e verrà trattenuta in sede di liquidazione della fattura.

Art. 6) – A servizio ultimato e contabilizzato la Ditta presenterà, per il pagamento, regolare fattura per la quale la Direzione dell'esecuzione del contratto attesterà che il servizio è stato eseguito a regola d'arte e secondo i patti contrattuali. Il pagamento è disposto con apposito mandato di pagamento emesso dal Comune di Padova, previo accertamento della regolarità contabile della fattura, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale, mediante bonifico bancario. Le spese bancarie per l'accredito dell'importo su appoggio bancario sono a carico dell'Impresa. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Impresa affidataria ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, **IBAN: IT16S030691211710000008592 presso Banca INTESA SAN PAOLO**. Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Sig. Nicola Dalan, nato a Padova il 15/04/1968 – codice fiscale DLNNCL68D15G224D.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, l'Impresa affidataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10. Il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Ai fini della normativa richiamata, si precisa che il **CUP** (codice unico di progetto) è il seguente H97H21000800001, il **CIG** (cod. identificativo gara) è il seguente 946635399D.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'impresa esecutrice della prestazione acconsente comunque che i pagamenti che verranno effettuati nel corso del rapporto in essere durante l'esecuzione dei lavori/fornitura e a conclusione degli stessi vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Art. 7) – Per la soluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra la ditta e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno pertanto rimesse alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'eventuale contenzioso non esime la ditta dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà quindi ritenuta illegittima.

Art. 8) – Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

Art. 11) - Le opere saranno assoggettate a regolare esecuzione. Il termine di cui all'art. 12 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in giorni 60.

Art. 10) - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019.

L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltrare alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- - trasporto di materiali a discarica;
- - trasporto e smaltimento rifiuti;
- - fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- - fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- - noli a freddo di macchinari;
- - fornitura di ferro lavorato;
- - fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- - servizio di autotrasporto;
- - guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

1. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

Art. 11) – La ditta deve rispettare quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs 165/01 comma16-ter:

“ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Art. 12) - Il responsabile del procedimento è dr. Ciro Degl'Innocenti.

Art. 13) - La cauzione definitiva non viene richiesta in quanto il pagamento avverrà in un'unica soluzione a servizio concluso e dichiarato regolarmente eseguito.

Art. 14) –Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.

- (Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti **Relazione di genere**) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

- (Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99 disabili) L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto) L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.